

Il contratto

Il meccanismo

CIRCOLARI 24 FISCO

PERSONE FISICHE

Il contratto

A CHI SI RIVOLGE



IMPRESE

Non sono interessate



PROFESSIONISTI

Non sono interessati



PERSONE FISICHE

Tutte le persone fisiche

ABSTRACT

I patti di famiglia sono regolamentati dal codice civile che li definisce un vero e proprio contratto che coinvolge tutti i possibili soggetti che sarebbero coinvolti nella successione, se si aprisse in quel momento.

COMMENTO

L'[articolo 768-bis codice civile](#) qualifica espressamente il patto di famiglia come un "contratto" tramite il quale il genitore/imprenditore **trasferisce a uno o più discendenti l'azienda familiare** (o la partecipazione nella società di famiglia) e pianifica la successione nella propria attività imprenditoriale. Sotto il profilo giuridico, il patto di famiglia rientra, pertanto, a pieno titolo nella **definizione di contratto** come accordo diretto a costituire, regolare o estinguere rapporti giuridici patrimoniali e come tale è soggetto alle norme sui contratti in generale (es. annullabilità e nullità).

Il profilo causale del patto di famiglia non è pacifico, alternandosi in dottrina **diverse ricostruzioni giuridiche dell'istituto**. In via generale, possono ravvisarsi **due diversi approcci** concernenti l'individuazione della natura giuridica dell'istituto: un primo approccio che tende a sussumere il patto di famiglia nell'ambito di **fattispecie contrattuali già tipizzate** e un secondo approccio che invece esalta la tipicità del *genus* patto di famiglia evidenziandone l'**autonomia di causa** (mista/complessa) e di **effetti** (liberali, solutori, divisionali ecc.) rispetto alle figure tipiche disciplinate dal Legislatore.

Approcci alla natura giuridica del patto di famiglia

Approccio che tende a sussumere il patto di famiglia nell'ambito di fattispecie contrattuali già tipizzate

Approccio che esalta la tipicità del *genus* patto di famiglia evidenziandone l'autonomia di causa (mista/complessa) e di effetti (liberali, solutori, divisionali ecc.)

Le peculiarità dell'istituto e la circostanza che il Legislatore abbia disciplinato i patti di famiglia con finalità esaustive e di compiutezza rendono preferibili quelle ricostruzioni interpretative finalizzate a riconoscere **autonomia e tipicità ai patti di famiglia stessi**. Tale conclusione deriva dalla considerazione che le caratteristiche dell'istituto ne fanno un **contratto nominato e tipico**. Il patto di famiglia, pertanto, costituisce un **negozio, inter vivos, tipico e nominato** finalizzato causalmente alla sistemazione del patrimonio del disponente sui beni organizzati in impresa o alle partecipazioni da costui detenute.

Si tratta di un **negozio giuridico funzionalmente orientato**: pur assumendo una struttura complessa, presenta, infatti, una funzione unitaria consistente nella regolamentazione dei futuri assetti successori dei legittimari sull'azienda e/o alle partecipazioni trasferite. Ne consegue che i singoli atti in cui si manifesta il patto di famiglia perdono la loro specifica e autonoma individualità per concorrere come elementi essenziali alla realizzazione di quella determinata funzione tipica legislativamente individuata.

La *ratio* del patto di famiglia è assicurare che la **continuità (e, conseguentemente, la stabilità e l'efficienza) di un'impresa già esistente** e operante sul mercato non sia compromessa dalle vicende successorie riguardanti i beni produttivi che ne consentono l'esercizio. Tale obiettivo trae fondamento dal superiore interesse sociale al mantenimento dei livelli occupazionali e al buon funzionamento del sistema economico dando risalto all'esigenza di pianificare la successione nella gestione dell'impresa per evitare che, all'apertura della successione, altri legittimari possano vantare (mediante collazione e azione di riduzione) diritti sulle entità, aziendali o societarie, trasferite.

In questa prospettiva, il Legislatore con il patto di famiglia ha cercato di realizzare l'obiettivo di consentire all'imprenditore di trasferire l'azienda o le partecipazioni societarie a **quello/i dei suoi discendenti che egli considera il più idoneo** per continuare l'impresa, pianificare il passaggio generazionale consentendo all'imprenditore di passare le "chiavi" dell'impresa gradualmente finché egli è ancora vivo, attribuire stabilità al passaggio dell'impresa, ma al tempo stesso sperimentare il neo "imprenditore", consentire all'imprenditore di percorrere una soluzione alla sua successione che pregiudichi il meno possibile i propri successibili legittimari e evitare controversie tra gli eredi, dato che il patto di famiglia è sottoscritto da tutti i legittimari.

Obiettivi dei patti di famiglia	Consentire all'imprenditore di trasferire l'azienda o le partecipazioni societarie a quello/i dei suoi discendenti che egli considera il più idoneo per continuare l'impresa
	Pianificare il passaggio generazionale consentendo all'imprenditore di passare le "chiavi" (consegne) dell'impresa gradualmente finché egli è ancora vivo
	Consentire all'imprenditore di percorrere una soluzione alla sua successione che pregiudichi il meno possibile i propri successibili legittimari
	Attribuire stabilità al passaggio dell'impresa, ma al tempo stesso sperimentare il neo "imprenditore" ed evitare controversie tra gli eredi perché il patto di famiglia è sottoscritto da tutti i legittimari

In presenza di validi patti di famiglia **non trovano, quindi, applicazione quelle disposizioni**

del diritto successorio che, altrimenti, non consentirebbero la cristallizzazione e stabilizzazione dell'assetto d'interessi realizzato con i medesimi patti. Ne deriva che l'azienda e/o le partecipazioni trasferite e gli altri beni imprenditoriali oggetto del patto di famiglia sono attribuiti al **discendente "continuatore"** e **agli altri partecipanti a titolo definitivo** e costituiscono un **patrimonio separato sottratto alla futura successione** dell'imprenditore.

Partecipazioni e beni trasferiti

Sono attribuiti al discendente "continuatore" e agli altri partecipanti a titolo definitivo

Costituiscono un patrimonio separato sottratto alla futura successione dell'imprenditore

Come si vedrà di seguito, tali considerazioni giustificano le **deroghe** previste dal Legislatore **all'ordinaria disciplina successoria**, perché non operano il divieto dei patti successori, le norme in tema di collazione e riduzione e, la sopravvenienza di figli, non comportano revocazione delle disposizioni generali.

Deroghe alla disciplina successoria

Non opera il divieto dei patti successori

Non operano le norme in tema di collazione e riduzione

La sopravvenienza di figli non comporta revocazione delle disposizioni operate

PERSONE FISICHE

Il meccanismo

A CHI SI RIVOLGE



IMPRESE

Non sono interessate



PROFESSIONISTI

Non sono interessati



PERSONE FISICHE

Tutte le persone fisiche

ABSTRACT

L'imprenditore può utilizzare i patti di famiglia sia se possiede un'azienda individuale sia se possiede partecipazioni in società, siano esse di persone che di capitali. Deve poi individuare gli assegnatari delle stesse.

COMMENTO

In base alla definizione legislativa, il patto di famiglia è un **contratto** di cui sono **parti** sotto il profilo soggettivo **l'imprenditore** (per tale intendendosi il titolare dell'azienda e/o il titolare della partecipazione societaria che ha a oggetto attività d'impresa), **uno o più discendenti**, definiti "assegnatari" (cd. legittimari assegnatari), **il coniuge dell'imprenditore e tutti coloro che sarebbero legittimari**, ove, al momento della stipulazione del contratto, si aprisse la successione dell'imprenditore (così detti legittimari non assegnatari).

Patti di famiglia, parti coinvolte

Imprenditore titolare dell'azienda e/o il titolare della partecipazione societaria

Uno o più discendenti, definiti "assegnatari" (cd. legittimari assegnatari)

Il coniuge dell'imprenditore

Tutti quelli che sarebbero legittimari, ove al momento della stipulazione del contratto si aprisse la successione dell'imprenditore (cd. legittimari non assegnatari)

In sostanza, **al patto di famiglia partecipano** necessariamente:

- il **disponente**, cioè colui che, titolare di un'azienda o di partecipazioni sociali, le trasferisce in tutto o in parte;
- gli **assegnatari**, cioè colui o coloro cui è trasferita l'azienda o le partecipazioni sociali;
- i **non assegnatari**, cioè coloro che pur non essendo assegnatari devono comunque partecipare al patto, giacché potenziali legittimari del disponente.

Il patto di famiglia produce **immediatamente l'effetto traslativo** (che non è, pertanto, collegato all'apertura della successione) a favore del beneficiario individuato al momento della stipula del contratto, così che la morte dell'imprenditore non è causa del contratto, né suo momento di efficacia.

La genericità della norma sotto il profilo letterale ha originato **alcune problematiche** di natura interpretativa sull'aspetto soggettivo e oggettivo in considerazione delle quali lo scenario ideale nel quale dare esecuzione a un patto di famiglia è rappresentato dalla concomitanza dell'assegnatario già identificato, dotato di capacità imprenditoriale e doti di *leadership* riconosciute e di un patrimonio extra imprenditoriale sufficientemente capiente per eseguire la liquidazione degli altri legittimari non assegnatari.

Circostanze ideali nel patto di famiglia

Assegnatario già identificato, dotato di capacità imprenditoriale e doti di *leadership* riconosciute

Patrimonio extra imprenditoriale sufficientemente capiente per eseguire la liquidazione degli altri legittimari non assegnatari

Il patto di famiglia dovrà quindi prevedere **l'attribuzione convenzionale di un valore alla relativa azienda/partecipazioni**, nonché il pagamento o il trasferimento di beni da parte del discendente "continuatore" agli "altri partecipanti al contratto" di **una somma a titolo di liquidazione**, oltre all'eventuale rinuncia in tutto o in parte degli "altri partecipanti" alla liquidazione.

Valore dell'azienda

Attribuzione convenzionale di un valore all'azienda o partecipazioni

Pagamento o trasferimento di beni da parte del discendente "continuatore" agli "altri partecipanti al contratto"

Eventuale rinuncia in tutto o in parte degli "altri partecipanti" alla liquidazione

Sotto il profilo soggettivo, l'[articolo 768-bis codice civile](#) nell'individuare come disponente, oltre all'imprenditore individuale, il titolare di partecipazioni societarie, **non afferma**, per quest'ultimo, **la necessità del requisito soggettivo dell'imprenditorialità**. Ne deriva il dubbio, anche sotto il profilo oggettivo se sia necessario, ai fini dell'operatività della speciale disciplina dei patti di famiglia, che le partecipazioni siano in qualche modo ricollegate a posizioni di gestione imprenditoriale da parte del disponente (ossia partecipazione di controllo e partecipazioni in società operative) ovvero che, invece, sia sufficiente a legittimare i presupposti di funzionamento del patto di famiglia la detenzione anche di marginali quote d'investimento o in società non operative.

Le **posizioni dei commentatori**, a fronte di una giurisprudenza sui patti di famiglia sostanzialmente assente, **sono molto diverse** e si fondano su diversi gradi di valorizzazione della *ratio* della norma, che, peraltro, si basa sulle citate raccomandazioni e comunicazioni della Commissione della Comunità europea.

In particolare, è possibile **distinguere un approccio più liberale**, che interpreta l'inciso "titolare di partecipazioni societarie" in senso ampio, valorizzando il tenore letterale della norma che non richiede alcuna qualificazione particolare con riferimento alle partecipazioni oggetto del patto di famiglia (in termini di caratura, requisito di esercizio di attività d'impresa ecc.).

Detto orientamento tende a ricomprendere, nell'ambito della fattispecie, il **trasferimento di qualunque partecipazione societaria**, con una potenziale applicazione del patto a partecipazioni non di controllo o in società non operative, per esempio di gestione immobiliare. La *ratio* di tale orientamento sembra essere quella di **preservare l'unicità dell'impresa**, evitare altri frazionamenti attraverso la cessione di partecipazioni societarie, evitare frizioni tra i familiari eredi, prevenendo situazioni che comunque potrebbero danneggiare l'esercizio dell'attività d'impresa.

All'approccio liberale si contrappone un **approccio più restrittivo**, che valorizza la coerenza e l'omogeneità tra le due fattispecie previste dall'[articolo 768-bis codice civile](#), cioè il trasferimento d'azienda e il trasferimento di partecipazioni sociali. La *ratio* della disposizione è individuata nell'esigenza di agevolare la **successione nell'impresa come sintesi di organizzazione e attività**. Si favorisce quindi la trasmissione tra generazioni dell'azienda e dell'attività d'impresa e a questo scopo è necessario che il bene trasferito sia comunque uno strumento d'esercizio dell'impresa.

Requisito soggettivo del disponente

Approccio liberale

Interpreta l'inciso "titolare di partecipazioni societarie" in senso ampio, valorizzando il tenore letterale della norma che non richiede alcuna qualificazione particolare con riferimento alle partecipazioni oggetto del patto di famiglia

Approccio restrittivo

Valorizza la coerenza e l'omogeneità tra le due fattispecie previste dall'*articolo 768-bis* codice civile, cioè il trasferimento d'azienda e il trasferimento di partecipazioni sociali. È necessario che il bene trasferito sia uno strumento d'esercizio dell'impresa

Ferme restando le considerazioni di natura fiscale si ritiene che, ai fini di un'applicazione prudentiale della disciplina del patto di famiglia, rilevino le cessioni di **partecipazioni che attribuiscono il potere di influire** stabilmente sulla gestione della società. Occorre osservare, infatti, come, rispetto alla disciplina civilistica del patto di famiglia, la **disciplina tributaria** presenta spiccati **caratteri di autonomia** e che il trasferimento di partecipazioni, anche se attuato con il patto di famiglia, è, in linea di principio, **soggetto all'imposta sulle successioni e donazioni**, salva l'applicazione dell'[articolo 3, comma 4-ter, Dlgs 346/1990](#).

In questa prospettiva, le partecipazioni che potrebbero formare oggetto del patto di famiglia senza rischio di alcuna contestazione sarebbero solo quelle che si rivelino idonee ad assicurare al loro titolare **poteri di "gestione imprenditoriale"** e le partecipazioni in società operative alle quali è effettivamente collegata un'attività d'impresa (con esclusione, ad esempio, delle società di mera gestione).

In assenza di una specifica previsione legislativa, limitare l'applicabilità della disciplina alle sole partecipazioni di controllo potrebbe però essere **una soluzione non soddisfacente** sotto diversi profili. In primo luogo, a titolo esemplificativo, tale limitazione imporrebbe di individuare una **nozione di "controllo" in assenza di una specifica disposizione legislativa** sul tema, con il rischio di realizzare ingiustificate disparità di trattamento tra situazioni analoghe e conseguente necessità di adottare un'interpretazione più ampia.

Inoltre, una partecipazione, pur non essendo *ex se* di controllo, potrebbe semplicemente integrarlo, perché esistono partecipazioni di controllo che non attengono a società che svolgono un'attività imprenditoriale in senso stretto. Si aggiunga poi il fatto che il **requisito del controllo** può essere **diverso secondo la tipologia di società** (di persone o di capitali). Infine, di fronte a partecipazioni dotate di particolari diritti amministrativi e/o patrimoniali potrebbe essere del tutto irrilevante l'aspetto del controllo sotto un piano meramente formale.

Sempre sotto il profilo oggettivo, la *ratio legis* (consentire una pianificazione della successione generazionale dell'impresa) e il tenore letterale consentono di giustificare una **lettura ampia del termine "trasferimento"** che deve, pertanto, essere inteso in senso lato come: trasferimento della proprietà dell'azienda o delle partecipazioni sociali; trasferimento della nuda proprietà dell'azienda o delle partecipazioni sociali con riserva di usufrutto al disponente; trasferimento ad alcuni discendenti dell'usufrutto e ad altri della nuda proprietà dell'azienda o delle partecipazioni sociali.

Trasferimento del bene

Trasferimento della proprietà dell'azienda o delle partecipazioni sociali

Trasferimento della nuda proprietà con riserva di usufrutto al disponente

Trasferimento ad alcuni discendenti dell'usufrutto e ad altri della nuda proprietà

Sotto quest'ultimo profilo, infatti, attraverso l'assegnazione della nuda proprietà a un discendente e il diritto di usufrutto ad altro discendente, il disponente sarebbe in grado di designare chi deve avere l'immediato controllo dell'attività produttiva e contestualmente di assicurare la continuità dell'impresa per più generazioni, realizzando pienamente la *ratio* dell'istituto.

Infine, il patto di famiglia può avere a **oggetto anche il trasferimento di un ramo d'azienda**: sotto il profilo letterale, infatti, la norma prevede espressamente la possibilità che l'azienda sia trasferita solo in parte.

Quanto alle **pattuizioni accessorie** al patto di famiglia, vanno fatte alcune distinzioni. A fronte della natura necessariamente traslativa del patto, esula da tale schema negoziale la mera concessione di affitto o usufrutto di azienda. Compatibile con la figura del patto, invece e

come già anticipato, è la cessione della nuda proprietà con riserva dell'usufrutto a favore dell'alienante, come pure l'apposizione di elementi accidentali al contratto quali condizioni o termini. Allo stesso tempo è consentita l'imposizione di un vincolo a non alienare il bene produttivo ceduto, entro i limiti indicati dall'[articolo 1379 codice civile](#).

SI RICORDA CHE

- Il patto di famiglia nasce per poter dare la possibilità all'imprenditore di passare l'azienda prima della sua morte, scegliendo il discendente o i discendenti più adatti.
- Il patto di famiglia deve coinvolgere tutti i legittimari e il coniuge e coloro che, in genere, potrebbero rivendicare diritti successori.

SCHEMI E TABELLE

Patti di famiglia – i punti salienti

La disposizione	L' articolo 768-bis codice civile qualifica espressamente il patto di famiglia come un "contratto" tramite il quale il genitore/imprenditore trasferisce a uno o più discendenti l'azienda familiare (o la partecipazione nella società di famiglia) e pianifica la successione nella propria attività imprenditoriale. Sotto il profilo giuridico il patto di famiglia rientra, pertanto, a pieno titolo nella definizione di contratto come accordo diretto a costituire, regolare o estinguere rapporti giuridici patrimoniali e come tale è soggetto alle norme sui contratti in generale (es. annullabilità e nullità).
La caratteristica	Le peculiarità dell'istituto e la circostanza che il Legislatore ha disciplinato i patti di famiglia con finalità esaustive e di compiutezza rendono preferibili quelle ricostruzioni interpretative finalizzate a riconoscere autonomia e tipicità ai patti di famiglia stessi. Il patto di famiglia, pertanto, costituisce un negozio, <i>inter vivos</i> , tipico e nominato finalizzato causalmente alla sistemazione del patrimonio del disponente sui beni organizzati in impresa o alle partecipazioni da costui detenute.
La ratio	La <i>ratio</i> del patto di famiglia è assicurare che la continuità (e, conseguentemente, la stabilità e l'efficienza) di un'impresa già esistente e operante sul mercato non sia compromessa dalle vicende successorie riguardanti i beni produttivi che ne consentono l'esercizio.
I partecipanti	In sostanza, al patto di famiglia partecipano necessariamente: <ul style="list-style-type: none"> - il disponente, cioè colui che, titolare di un'azienda o di partecipazioni sociali, le trasferisce in tutto o in parte, - gli assegnatari, cioè colui o coloro cui è trasferita l'azienda o le partecipazioni sociali, - i non assegnatari, cioè coloro che pur non essendo assegnatari devono comunque partecipare al patto, giacché potenziali legittimari del disponente. <p>Il patto di famiglia produce immediatamente l'effetto traslativo (che non è, pertanto, collegato all'apertura della successione) a favore del beneficiario individuato al momento della stipula del contratto, così che la morte dell'imprenditore non è causa del contratto, né suo momento di efficacia.</p>

Approccio liberale e restrittivo

In particolare, è possibile distinguere un approccio più liberale, che interpreta l'inciso "*titolare di partecipazioni societarie*" in senso ampio, valorizzando il tenore letterale della norma che non richiede alcuna qualificazione particolare con riferimento alle partecipazioni oggetto del patto di famiglia (in termini di caratura, requisito di esercizio di attività d'impresa, ecc.). All'approccio liberale si contrappone un approccio più restrittivo, che valorizza la coerenza e l'omogeneità tra le due fattispecie previste dall'**articolo 768-bis codice civile**, cioè il trasferimento d'azienda e il trasferimento di partecipazioni sociali.